Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° ottobre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 settembre, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi che sia abrogata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Nocera Inferiore, piazza Trieste e Trento presso Di Lorenzo Mario.

(5520)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazioni al regolamento approvate dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 settembre 1983

Al quarto comma dell'articolo 16, al terzo comma dell'articolo 83, al secondo e quinto comma dell'articolo 86, al primo e al secondo comma dell'articolo 114 le parole: « un Presidente di gruppo o dieci deputati » sono sostituite dalle parole: « venti deputati o uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ».

Al secondo comma dell'articolo 27 le parole: « un Presidente di gruppo o dieci deputati » sono sostituite dalle parole: « trenta deputati o uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ».

Al primo comma dell'articolo 44 le parole: « un Presidente di gruppo o dieci deputati in Assemblea o tre in Commissione » sono sostituite dalle parole: « in Assemblea da venti deputati o da uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione ».

Al quarto comma dell'articolo 46 le parole: « dieci o tre deputati » sono sostituite dalle parole: « venti o quattro deputati ».

Il secondo comma dell'articolo 51 è sostituito dal seguente: « 2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione; la votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da cinque deputati o da uno o più rappresentanti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione ».

Il sesto comma dell'articolo 92 è sostituito dal seguente: « 6. Il Presidente della Camera può proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti della Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni bilancio e programmazione e affari costituzionali, che devono essere consultate a norma del secondo comma dell'articolo 93 ».

Il secondo comma dell'articolo 96 è sostituito dal seguente: « 2. Il deferimento del progetto di legge può altresì essere deliberato dall'Assemblea su richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, accompagnata dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni bilancio e programmazione e affari costituzionali, che devono essere consultate a norma del secondo comma dell'articolo 93 ».

Al terzo comma dell'articolo 96-*bis* le parole: « due Presidenti di gruppo o trenta deputati » sono sostituite dalle parole « trenta deputati o uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ».

La rubrica del capo XXVII è sostituita dalla seguente: « Dell'esame del disegno di legge finanziaria, del bilancio, del rendiconto, dei documenti di politica economica e finanziaria e delle relazioni governative ».

L'articolo 119 è sostituito dal seguente:

« 1. L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio.

2. La sessione di cui al precedente comma ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle tabelle allegate relative ai singoli stati di previsione e della relazione previsionale e programmatica, allorché i disegni di legge sono presentati dal Governo alla Camera. Quando essi sono presentati al Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 120, ha la durata di trentacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate dal Senato.

3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, o nel corso della medesima, la Commissione bilancio e programmazione, anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi in ordine ai criteri di impostazione dei bilanci di previsione a legislazione vigente. A tal fine, la Commissione ascolta i ministri competenti e può richiedere alla Corte dei conti, all'ISTAT e alla Banca d'Italia informazioni, rilevazioni ed elaborazioni e pareri alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Possono tuttavia essere adottate le deliberazioni relative alla conversione dei decreti-legge nonché quelle concernenti i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recezione ed attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari. In tali casi possono essere disposte, per la discussione in Assemblea, sedute supplementari.

5. Durante la sessione di bilancio, la Commissione bilancio e programmazione esamina, ai fini dell'espressione dei pareri di cui agli articoli 73, 74, 93 e 94, solo i disegni di legge di cui è consentita l'approvazione ai sensi del precedente comma.

6. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge di cui al primo comma nei termini stabiliti evitando, di norma, la contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute della Assemblea. Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in Commissione. E' tuttavia consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dall'articolo 120, terzo comma.

7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun gruppo. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale tra tutti i gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.

8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'articolo 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, primo, terzo e sesto comma, 121 e 123, primo comma, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito, avvalendosi altresì, per l'esame in Assemblea, dei poteri di cui al precedente comma ».

L'articolo 120 è sostituito dal seguente:

« 1. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge concernente i bilanci di previsione dello Stato sono assegnati per l'esame generale alla Commissione bilancio e programmazione e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle Commissioni competenti per materia.

2. La Commissione bilancio e programmazione esamina preventivamente il disegno di legge finanziaria per accertare, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, se esso disciplina materie estranee all'oggetto della legge finanziaria, così come definito dalla legislazione vigente sul bilancio e la contabilità dello Stato. In tal caso la Commissione propone al Presidente della Camera lo stralcio delle disposizioni non concernenti il contenuto tipico della legge finanziaria. La proposta è sottoposta all'Assemblea, che delibera per alzata di mano, a norma dell'articolo 41.

3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina congiuntamente le parti del disegno di legge finanziaria e del bilancio di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio e programmazione.

4. Nel periodo di cui al comma precedente, la Commissione bilancio e programmazione provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e delle esposizioni dei ministri finanziari.

5. Quando il disegno di legge finanziaria ed il bilancio sono presentati dal Governo al Senato, le Commissioni competenti per materia iniziano l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione, senza procedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.

6. Scaduto il termine previsto nel precedente terzo comma, la Commissione bilancio e programmazione, entro i successivi quattordici giorni, esamina congiuntamente i disegni di legge e i documenti connessi ed approva la relazione generale per il disegno di legge finanziaria e per il bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate relazioni di minoranza. Alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

7. La Commissione bilancio e programmazione esamina la nota di variazioni ai bilanci di previsione, redatta in termini di competenza e di cassa, presentata dal Governo di norma a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria da parte della stessa Commissione bilancio e comunque prima che l'Assemblea passi all'esame degli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione.

8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.

9. Quando i disegni di legge di cui al primo comma sono stati approvati dal Senato, e da questo trasmessi alla Camera, il termine previsto dal terzo comma è ridotto a sette giorni ».

L'articolo 121 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione che comportano variazioni compensative in tale ambito e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. Se questa li approva, sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione bilancio e programmazione.

2. Nella relazione predetta la Commissione può indicare ulteriori proposte di modifica relative alle materie di competenza, anche nella forma di emendamenti non concernenti variazioni compensative.

3. Gli emendamenti che modificano i limiti del saldo netto da finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, stabiliti nel disegno di legge finanziaria, ovvero le ripartizioni di spesa tra più stati di previsione ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa od il quadro generale riassuntivo nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal primo comma, sono presentati alla Commissione bilancio e programmazione che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nei commi precedenti, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga le proposte delle Commissioni di cui ai commi precedenti, ne esplicita le motivazioni nella relazione prevista dall'articolo 120, sesto comma.

4. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Assemblea, fermo il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 86.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il Presidente della Commissione bilancio e programmazione dichiarano inammissibili e rifiutano di mettere in votazione gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, così come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e dalle deliberazioni adottate ai sensi del secondo comma dell'articolo 120. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera ai sensi del secondo comma dell'articolo 41. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea ».

L'articolo 123 è sostituito dal seguente:

« 1. Qualora la relazione generale sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio non sia presentata dalla Commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo, corredati dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia.

2. La discussione in Assemblea sulle linee generali del disegno di legge finanziaria e del bilancio si svolge congiuntamente e concerne l'impostazione globale della politica economica e finanziaria, nonché lo stato di attuazione e l'ulteriore corso del programma economico nazionale.

3. Terminata la discussione sulle linee generali, l'Assemblea procede all'esame degli articoli ed alle votazioni finali, nell'ordine, del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria ».

Al terzo comma dell'articolo 149 le parole: « , ovvero può » sono sostituite dalle parole: « e può altresì ».

(5518)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1983, n. 512.

Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° ottobre 1983, è elevata al 25 per cento; dalla medesima data cessa di avere applicazione la relativa addizionale straordinaria istituita con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

2. E' altresì elevata al 25 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel primo comma dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica sulle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Nell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto.

In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ».

Art. 3.

Nell'anno 1984 il versamento di acconto di cui allo articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, deve essere effettuato, alle scadenze stabilite, in due parti corrispondenti la prima al 55 per cento e la seconda al 60 per cento delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Art. 4.

1. Alla estinzione dei crediti maturati da aziende e istituti di credito fino al periodo di imposta chiuso entro il 31 dicembre 1983 per eccedenza delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, subìte in ciascun periodo di imposta rispetto all'imposta dovuta nel relativo periodo, nonché dei relativi interessi, si provvede mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico.

2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 sono determinate le procedure di accertamento dei crediti di cui al precedente comma; gli accertamenti devono essere completati entro il 31 gennaio 1985.

3. Con successivo decreto del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al primo comma.

Art. 5.

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni o titoli similari, nonché dai certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti, devono operare una ritenuta del 25 per cento, a titolo di imposta, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da soggetti diversi dagli emittenti la ritenuta è operata da essi.

2. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare la dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto n. 600.

Art. 6.

1. Se i titoli o i certificati di cui all'articolo 5 sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza fissa predeterminata, i soggetti emittenti, incaricati del pagamento o preposti alla gestione dei fondi raccolti con l'emissione, ferme restando le disposizioni dello stesso articolo 5, devono versare entro il 31 gen-

naio di ciascun anno alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, il 25 per cento della differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo degli stessi titoli o certificati preso a base del precedente versamento annuale. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo 5 è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei certificati rimborsati.

2. Per i titoli e i certificati emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 1985 con riguardo al maggior valore complessivo di essi al 31 dicembre 1984 rispetto al loro valore complessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

1. Ai fini della disciplina stabilita nell'articolo 6 i soggetti emittenti o quelli preposti alla gestione dei fondi raccolti con l'emissione dei titoli o dei certificati devono annotare giornalmente in un apposito libro, tenuto, numerato e bollato a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e annualmente vidimato dal competente ufficio delle imposte dirette, le operazioni di emissione e di rimborso dei titoli o dei certificati, con l'indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione di proventi. Devono inoltre allegare alla dichiarazione presentata a norma dell'articolo 5 la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta da una società di revisione autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, designata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui all'articolo 6 possono essere stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Alla prima dichiarazione presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere allegata la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non rimborsati alla stessa data.

Art. 8.

Per i titoli e i certificati di cui all'articolo 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta deve essere operata, con l'aliquota del 30 per cento, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi; essi devono anche provvedere al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'articolo 6 nella misura del 30 per cento e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'articolo 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.

Art. 9.

1. I titoli e i certificati di cui agli articoli 5 e 6 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione. Per ciascun titolo o certificato emesso senza tale indicazione si applica la sanzione prevista nel penultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

2. Relativamente alle ritenute, ai versamenti, alle dichiarazioni e alle scritture contabili previsti negli articoli precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 47, 48, secondo comma, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, quelle degli articoli 5-*bis*, 6, 9, da 37 a 44-*bis*, da 92 a 95 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché quelle dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. La dichiarazione annuale indicata nell'articolo 5 si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima prevista nell'articolo 7.

Art. 10.

Ai fini dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano similari alle obbligazioni i titoli in serie o di massa aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla gestione stessa.

Art. 11.

1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano ai proventi dei titoli e dei certificati di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

2. Per i proventi delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito, di cui all'articolo 10-*bis* della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, resta ferma, in deroga alle disposizioni dei precedenti articoli 5 e seguenti, la disciplina stabilita nel terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1983

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **513.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 86, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

citologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **514.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e, successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 378 a 385, relativi alla scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia

Art. 378. — E' istituita presso l'Università di Torino la scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia che conferisce il diploma di specialista in viticoltura ed enologia.

Art. 379. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino.

Art. 380. — La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni di laboratorio e attività pratiche, una specifica preparazione nel settore viticolo ed enologico.

Art. 381. — La durata del corso di studio è biennale e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 382. — Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.

Art. 383. — Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria chimica, in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze naturali, in scienze biologiche, in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche. Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 384. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi in disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

La ripartizione del punteggio dei predetti titoli, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982, viene così effettuata:

fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea: 0,30 per punto da 99 a 109; 4 per i pieni voti assoluti e 5 per la lode;

fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso di laurea attinenti alla specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a discrezione motivata dalla commissione) così attribuibili: 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30); 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti; 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode;

fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata in ogni caso, una sola volta);

fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 385. — Le materie di insegnamento, che afferiscono tutte alla facoltà di agraria dell'Università di Torino, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) viticoltura generale;
2) biologia viticola;
3) chimica enologica;
4) esercitazioni di chimica enologica;
5) microbiologia enologica;
6) esercitazioni di microbiologia enologica;
7) costruzioni enologiche;
8) meccanica enologica;
9) legislazione viticolo-enologica;
10) economia del mercato vitivinicolo;
11) degustazione.

2° *Anno*:

1) ampelografia;
2) tecnica viticola;
3) esercitazioni di tecnica viticola;
4) tecnologia enologica;
5) esercitazioni di tecnologia enologica;
6) meccanicazione della viticoltura;
7) patologia viticola;
8) zoologia viticola;
9) organizzazione aziendale;
10) tecniche di mercato.

A giudizio del consiglio della scuola, potranno essere attivati corsi monografici su: virosi della vite; nematologia viticola; coltivazione e tecnologia dell'uva da tavola e da essiccare: tecniche di distillazione, vini speciali, aceti e succhi d'uva, e su altri temi che di anno in anno potranno risultare necessari per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore, rispondendo alle finalità della scuola.

Potranno inoltre essere tenuti brevi cicli di lezioni e conferenze su particolari argomenti interessanti le varie discipline della scuola.

Art. 386. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un'esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 387. — Sono previste attività pratiche (analisi di laboratorio; partecipazione ad operazioni vendemmiali e di tecnologia delle vinificazione) da svolgersi presso aziende viticole e stabilimenti enologici, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità delle aziende e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa.

Per sostenere gli esami è necessario che lo specializzando abbia frequentato almeno il 50% delle lezioni di ciascuna delle singole materie ed abbia partecipato alle attività pratiche per almeno il 70% delle ore annualmente previste per le attività stesse dal consiglio della scuola.

Art. 388. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in viticoltura ed enologia.

Art. 389. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 390. — Il consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a un professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Norma transitoria.

Art. 391. — In via transitoria, per gli specializzandi già iscritti secondo il precedente ordinamento al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, è ammesso il passaggio al nuovo ordinamento. Il conseguimento del diploma è condizionato al superamento di tutti gli esami, compresi quelli relativi agli insegnamenti non previsti nel precedente ordinamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 303

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 29 settembre 1983.

Autorizzazione alla pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa nei compartimenti marittimi di Rimini, Ravenna, Venezia, Chioggia, Trieste e Monfalcone.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della predetta legge il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, il potere di emanare con proprio decreto norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle norme regolamentari, al fine di adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;

Visto l'art. 111 del citato regolamento il quale fa divieto di usare le reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a cinquanta metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi o a mano da terra;

Visto l'art. 110-*quater* del regolamento in parola, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di consentire, con la procedura di cui al predetto art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 13 maggio 1978, concernente l'autorizzazione alla pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna;

Visti i propri decreti 17 settembre 1980, 14 ottobre 1981 e 30 settembre 1982 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1980, n. 298 del 29 ottobre 1981 e n. 275 del 6 ottobre 1982) con i quali sono state autorizzate deroghe al citato art. 111 relativamente ai compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna;

Esaminati gli studi dell'istituto di tecnologia della pesca del Consiglio nazionale delle ricerche di Ancona (ora I.R.P.E.M.) e del laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università di Bologna in Fano e dell'istituto di zoologia ed anatomia comparata dell'Università di Trieste;

Considerato che sin dal 1977 il laboratorio centrale di idrobiologia ha espresso parere favorevole alla emanazione di una nuova legislazione che da una parte

garantisca una reale tutela delle risorse viventi del mare e dall'altra non usi solo mezzi repressivi che si risolvono spesso in una disincentivazione di un settore già tanto depauperato;

Considerato che il predetto parere pone in luce la necessità di affrontare il problema sulla base di conoscenze precise più applicative che accademiche e, partendo dalla constatazione che in alcuni periodi dell'anno i danni provocati sotto costa non sono superiori a quelli provocati oltre le tre miglia relativamente ai periodi genetici e di primo accrescimento delle forme giovanili, sottolinea che al fine di una azione di tutela delle risorse marine è necessario ricorrere ai periodi di interdizione di pesca entro le tre miglia e a periodi determinati di liberalizzazione della pesca stessa con una regolamentazione dei tempi di pesca e del tonnellaggio;

Considerato che la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa risulta essere stata esercitata negli ultimi decenni in maniera pressocché continuativa nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna in quanto la normativa preesistente al regolamento innanzi citato prevedeva la possibilità di concessione di permessi per tale tipo di pesca finalizzati alla realizzazione di un aumento produttivo nelle zone ove venivano concessi, purché non comportassero un danno al patrimonio ittico o alle possibilità di vita di altri mestieri ivi esercitati e che, successivamente alla entrata in vigore del medesimo regolamento, la pesca stessa è stata autorizzata nelle predette zone sulla base del riconoscimento del suo esercizio consuetudinario;

Considerato che i divieti e le limitazioni posti all'esercizio di tale tipo di pesca antecedentemente all'entrata in vigore della vigente disciplina della pesca marittima non risulta siano stati posti in relazione a studi ed esperienze condotti in materia, ma bensì sulla base di presunzioni scientifiche non riscontrate sperimentalmente;

Considerato che gli studi sopramenzionati pongono, tra l'altro, in risalto che il divieto posto dall'art. 111 per tutto l'anno risulta eccessivo ed ingiustificato per la protezione del novellame e dei riproduttori e comporta altresì un indiscriminato aumento dello sforzo di pesca nelle zone adiacenti;

Considerato che dagli studi predetti risulta che nel periodo autunno-inverno nelle acque costiere dei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna si hanno importanti concentrazioni di alcune specie adulte di interesse commerciale, generalmente di piccola taglia, che non potrebbero essere catturate con sistemi di pesca diversi da quello a strascico e che contemporaneamente nelle medesime acque non sono presenti quantità significative di giovani di altre specie di interesse commerciale;

Considerato che, sulla base delle predette motivazioni, gli studi in questione auspicano una regolamentazione di tale tipo di pesca basata sull'adozione dei seguenti criteri:

a) divieto di pesca nel periodo di presenza di forme giovanili di specie di interesse commerciale;

b) diversificazione degli attrezzi che possono essere usati in relazione alle specie da catturare;

c) effettivo contenimento e diminuzione dello sforzo di pesca da realizzarsi mediante la fissazione di un numero chiuso di navi autorizzate, destinato a ridursi;

Considerato che, come riconosciuto anche a livello scientifico, nei compartimenti marittimi in parola lo aspetto biologico della pesca a strascico entro le tre miglia è strettamente connesso a quello sociale in quanto:

a) anteriormente alla disciplina vigente in materia, la pesca in questione era permessa subordinatamente a determinate condizioni volte alla tutela del patrimonio ittico;

b) l'esercizio di tale tipo di pesca ha di conseguenza assunto in tali zone, con l'andar del tempo, dimensioni economicamente e socialmente rilevanti;

c) l'eventuale diniego di proroga dell'esercizio di tale tipo di pesca comporterebbe, quindi, una situazione di crisi nel settore, con gravi ripercussioni a livello economico e sociale per la categoria interessata;

Considerata l'opportunità di adottare criteri particolari per i compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, in relazione alla particolare conformazione geopolitica che limita la zona di pesca riservata alle marinerie locali, data la spartizione delle acque tra Italia e Jugoslavia;

Considerato che le deroghe concesse anteriormente all'entrata in vigore del regolamento più volte citato non prevedevano, per quanto riguarda Chioggia, Venezia, Trieste e Monfalcone, limitazioni di tonnellaggio o di potenza motrice;

Considerata altresì la particolare situazione dei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia, conseguente alla presenza di una notevole estensione delle acque lagunari che richiede per l'esercizio della pesca di cui trattasi l'uso di un determinato tipo di nave;

Considerata l'attuale opportunità di interdire nelle zone in esame l'uso degli attrezzi provvisti di denti metallici;

Ritenuto pertanto che la finalità di favorire nelle indicate zone dell'Adriatico la migliore utilizzazione delle specie ittiche di normale cattura della pesca a strascico può essere meglio perseguita regolamentando i tempi ed i modi dell'esercizio della pesca in parola, ponendo in essere nel contempo strumenti adeguati per verificare che un troppo intenso sforzo di pesca non dánneggi le risorse biologiche del mare;

In attesa della modifica dell'art. 111 del citato regolamento di esecuzione della legge sulla disciplina della pesca marittima;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

Nei compartimenti marittimi di Rimini e Ravenna è autorizzata dalla data del 1° ottobre 1983 al 31 marzo 1984 la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa da una distanza non inferiore a seicento metri dalla battigia, con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 12 mm.

Dal 1° aprile 1984 al 30 aprile 1984 la pesca predetta è autorizzata oltre 1,5 miglio dalla costa, con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 40 mm.

L'esercizio della predetta pesca può essere effettuato unicamente con navi fino a 10 t.s.l. e potenza motrice effettiva fino a 250 HP.

Art. 2.

Nei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia è autorizzata dal 1° ottobre 1983 al 31 marzo 1984 la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa da una distanza non inferiore a seicento metri dalla battigia con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 12 mm.

Dal 1° aprile 1984 al 30 aprile 1984 la pesca predetta è autorizzata con l'uso di reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 40 mm.

L'esercizio della predetta pesca può essere effettuato unicamente con navi aventi potenza motrice effettiva fino a 250 HP.

Art. 3.

Nei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone è autorizzata la pesca a strascico oltre 1,5 miglio dalla costa dal 20 ottobre 1983 al 31 marzo 1984 con reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 12 mm e dal 1° aprile 1984 al 30 aprile 1984 con reti composte di maglie aventi apertura non inferiore a 40 mm.

Art. 4.

I capi dei compartimenti marittimi interessati dovranno regolare con apposite ordinanze tutte le particolarità non previste dal presente decreto concernenti gli attrezzi, le zone ed i modi di esercizio della pesca stessa, sulla base delle disposizioni già emanate in attuazione del decreto ministeriale 14 ottobre 1981 citato in premessa. Sarà in ogni caso interdetto l'uso degli attrezzi provvisti di denti metallici.

Art. 5.

Possono essere autorizzate alla pesca a strascico entro le tre miglia le navi iscritte nei compartimenti marittimi previsti dal presente decreto.

L'autorizzazione deve essere annotata sul permesso di pesca.

Art. 6.

I proprietari o gli armatori che intendono esercitare la pesca ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, devono chiedere ed ottenere dal capo del compartimento marittimo in cui le navi sono iscritte, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione di cui al precedente art. 5.

Fermo restando il numero delle navi che possono essere autorizzate alla pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa, determinato in ciascun compartimento ai sensi degli articoli precedenti, il capo del compartimento può rilasciare nuove autorizzazioni soltanto in caso di sostituzione di navi perdute per naufragio o di cambio di proprietà.

La validità dell'autorizzazione è limitata alle acque del compartimento marittimo che ha rilasciato l'autorizzazione stessa ed al compartimento confinante purché sia previsto dal presente decreto.

Nelle acque dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone sono ammesse soltanto le navi iscritte nei due compartimenti predetti e, nei limiti stabiliti dagli articoli 2 e 3, le navi della marineria di Caorle iscritte nel compartimento di Venezia che siano appositamente autorizzate dal capo del compartimento marittimo di Monfalcone.

Art. 7.

Le navi autorizzate devono portare su entrambi i lati dello scafo il contrassegno, ben visibile, già determinato per ciascun compartimento in applicazione del decreto ministeriale 14 ottobre 1981 citato in premessa.

Art. 8.

Presso ciascuna capitaneria di porto deve essere tenuto un elenco delle navi autorizzate.

Art. 9.

Entro il dieci di ciascun mese, il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve trasmettere alla capitaneria di porto che ha rilasciato l'autorizzazione, direttamente o per il tramite della propria cooperativa od associazione, i dati concernenti le quantità giornaliere del pescato riferite al mese precedente, con l'indicazione delle quantità delle specie più importanti nonché i dati relativi al numero delle giornate di pesca utilizzando il modello conforme all'allegato *A* del presente decreto.

La mancata trasmissione dei dati comporta la revoca dell'autorizzazione. Copia dei dati mensili deve essere trasmessa tempestivamente dalle capitanerie di porto competenti agli istituti scientifici citati nelle premesse.

Art. 10.

Ciascun compartimento marittimo deve trasmettere al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno 1984 una relazione dalla quale risulti il numero delle autorizzazioni rilasciate per ciascuna campagna di pesca, la quantità complessiva del pescato con l'indicazione delle quantità delle specie più importanti, il numero complessivo delle giornate di pesca.

Copia della relazione deve essere inviata agli istituti scientifici di cui alle premesse.

Art. 11.

Nell'esercizio della pesca prevista dal presente decreto non debbono essere arrecati pregiudizi o danni alle reti da pesca dei pescatori addetti alla piccola pesca.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 settembre 1983

Il Ministro: CARTA

ALLEGATO *A*

PESCA A STRASCICO ENTRO LE TRE MIGLIA

DATI SULLA PRODUZIONE GIORNALIERA

Porto . . . . *Mese* . . . .

Imbarcazione . . . . N. matricola . . . . N. autorizzazione . . . .

Proprietario . . . . Indirizzo . . . .

GIORNI	Acquadelle Anguele Latterine	Passere	Sogliole	Cefali	Marsioni	Paganelli Mora	Seppie	Calamari	Canocchie	Garusi Buli	Sardelle Sardoni-Acciuga Bianchetto	Canestrelli Capesante	Lumachine Bumbarelli	Altre specie	TOTALE
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

N.B. — Indicare, specificando, anche le giornate di inattività (festa, maltempo, lavori) o effettuazione di altra pesca (strascico oltre le tre miglia, reti da posta, vongolara).

Data . . . . . Il capobarca . . . .

(5519)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 giugno 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 1.650 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 709236/66-AU-35 del 22 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1983, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 91, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1983, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 1.650 miliardi con decreto ministeriale del 5 maggio 1983;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 22 aprile 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 709406 del 22 aprile 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 1.650 miliardi, ammonta a nominali lire 1.650 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1983
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 287

(5489)

DECRETO 6 giugno 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° maggio 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 2.150 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 709237/66-AU-36 del 22 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1983, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 92, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° maggio 1983, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.150 miliardi con decreto ministeriale del 5 maggio 1983;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 22 aprile 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 709237 del 22 aprile 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° maggio 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.150 miliardi, ammonta a nominali lire 2.150 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1983
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 288

(5490)

DECRETO 15 luglio 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 710309/66-AU-37 del 19 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1983, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 76, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1983, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 19 maggio 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 710309 del 19 maggio 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1983,

emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.000 miliardi, ammonta a nominali lire 1.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1983
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 389

(5491)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 settembre 1983.

Assoggettamento della S.p.a. S.C.N. - Servizio controllo numerico, in Novara, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981, con il quale è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Electric Mediterranea ed è stato nominato commissario il dott. Gioachino Gaude;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 giugno 1981, con il quale è stato nominato commissario della predetta società il prof. Mario Boidi, in sostituzione del dott. Gioachino Gaude, dimissionario;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 27 aprile 1982 e 18 febbraio 1983, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria rispettivamente le S.p.a. Pan Electric e Gepem ed è stato nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 giugno 1983, con il quale è stato nominato commissario delle suddette società il prof. avv. Piero Verrucoli, in sostituzione del professore Mario Boidi, dimissionario;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 agosto 1983, con il quale è stato revocato con effetto *ex tunc* il sopracitato decreto 30 giugno 1983, e sono stati prorogati i poteri di commissario straordinario del prof. Boidi fino alla data di un successivo decreto di nomina del nuovo commissario;

Vista la sentenza depositata in data 1° agosto 1983, con cui il tribunale di Novara ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. S.C.N. - Servizio controllo numerico, con sede in Novara, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Pan Electric Mediterranea, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. S.C.N., quale società collegata con la S.p.a. Pan Electric Mediterranea e preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. S.C.N. - Servizio controllo numerico, con sede in Novara, collegata con la S.p.a. Pan Electric Mediterranea, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5503)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 settembre 1983.

Elenco dei presidi sanitari (antiparassitari agricoli) a base di «Mevinfos» revocati con decreto ministeriale 2 agosto 1983.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 2 agosto 1983, con il quale è stato vietato l'impiego in agricoltura di presidi sanitari contenenti il principio attivo Mevinfos, solo o associato e, conseguentemente, sono state revocate le registrazioni dei presidi sanitari contenenti tale p.a.;

Considerato che, con il citato decreto ministeriale 2 agosto 1983, non sono stati individuati i singoli prodotti di cui veniva revocata la registrazione e che a ciò appare necessario provvedere;

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Decreta:

Il decreto ministeriale 2 agosto 1983, con il quale è stato vietato l'impiego in agricoltura del principio attivo Mevinfos, solo o associato e, conseguentemente, sono

state revocate le registrazioni dei prodotti contenenti tale principio attivo è integrato con l'indicazione dei singoli prodotti di cui è stata revocata la registrazione e che qui di seguito vengono indicati:

Presidi sanitari	N. di registrazione	Data	Impresa
Dryfos	2056	5-11-1975	Amonn S.p.a. - Bolzano
Drynfos 20 .	1090	9-11-1972	BPD S.p.a. - Torino
Fosdrilene .	1470	4- 9-1974	Caffaro S.p.a. - Milano
Mefos .	1672	12-11-1974	Chemia S.p.a. - S. Agostino (Ferrara)
Gesfid	2095	22-12-1975	Margesin S.p.a. - Lana d'Adige (Bolzano)
Gesfid polvere .	2100	2- 1-1976	Margesin S.p.a. - Lana d'Adige (Bolzano)
Fosfene 20 .	1125	2- 1-1973	Ravit S.p.a. - Torino
Mevinsar	0204	20- 7-1971	Sariaf S.p.a. - Bologna
Fosdrin 20 EC .	1193	8- 5-1973	Shell S.p.a. Milano
Fosdrin 30 PB .	0575	4-12-1972	Shell S.p.a. Milano
Afitox .	2067	31-10-1975	Siapa S.p.a. - Napoli
Fosdrene	2069	15-12-1975	Sipcam S.p.a. - Milano
Minadrin	2286	18- 8-1976	Tecniterra S.r.l. - Segrate (Milano)
Nevin 20 .	1177	5- 8-1978	Farmoplant S.p.a. - Milano
Cacetox .	2239	26- 5-1976	Valsele S.p.a. - Napoli
Asterite .	2676	18-10-1977	Verchim Asterias S.p.a. - Ozzano Emilia (Bologna)
Mevintox	0730	17- 3-1972	Visplant S.r.l. - Castelmaggiore (Bologna)
Enodrina 20 EC .	2904	23-12-1978	Enotria S.p.a. - Melilli (Siracusa)
Vinyphos	4139	9-12-1980	Roussel Hoechst S.p.a. - Milano
Mevin .	1018	9-11-1972	Scam S.r.l. - Modena
Mevinsivam	4816	7- 6-1982	Sivam S.p.a. - Milano
Bendex	0323	15- 6-1972	Margesin S.p.a. - Lana d'Adige (Bolzano)
Bendex EC .	1381	6-12-1973	Margesin S.p.a. - Lana d'Adige (Bolzano)
Begatox .	1778	1- 9-1975	Margesin S.p.a. - Lana d'Adige (Bolzano)
Fostion	2829	7- 8-1978	Shell S.p.a. - Milano
Trivinfos	5035	5-11-1982	Scam S.r.l. - Modena
Veripol	5404	14- 7-1983	Verchim Asterias S.p.a. - Ozzano Emilia (Bologna)
Vastox	5078	29-11-1982	Caffaro S.p.a. - Milano

Le regioni nel cui territorio hanno sede le imprese sopra indicate sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto, che sarà notificato alle imprese stesse in via amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1983

Il Ministro: DEGAN

(5488)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 26 settembre 1983.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento della corte di appello, del tribunale, del tribunale per i minorenni e della pretura di Catanzaro nei giorni 15 e 16 marzo 1983 e 7 e 15 aprile 1983.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Catanzaro, in data 1° settembre 1983, con la quale si comunica che nei giorni 15 e 16 marzo 1983 e 7 e 13 aprile 1983, a causa dell'astensione dal lavoro del personale di cancelleria, gli uffici giudiziari di Catanzaro non sono stati in grado di funzionare;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della corte di appello, del tribunale, del tribunale per i minorenni, della pretura di Catanzaro nei giorni 15 e 16 marzo 1983 e 7 e 13 aprile 1983, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici medesimi o a mezzo del personale di cancelleria addettovi, scadenti nei predetti giorni o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1983

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(5487)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. **515**.

Assegnazione di sei posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Catania.

N. 515. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sei posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, per le esigenze della seconda cattedra . . . . posti 2

cattedra di patologia chirurgica, per il corso di laurea in odontoiatria . . . . » 2

istituto di clinica otorinolaringoiatrica . . » 1

istituto di semeiotica medica . . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1983
Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 311

DECRETO 15 luglio 1983, **n. 516.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Venezia.

N. 516. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di discipline artistiche della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1983
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 138

DECRETO 15 luglio 1983, n. **517.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Catania.

N. 517. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1983
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 310

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2632/83 del Consiglio, del 19 settembre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di melanzane, della sottovoce ex 07.01 T della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1983).

Regolamento (CEE) n. 2633/83 della commissione, del 21 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2634/83 della commissione, del 21 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2635/83 della commissione, del 21 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2636/83 della commissione, del 21 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2637/83 della commissione, del 20 settembre 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2638/83 della commissione, del 19 settembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 5) originari dell'India.

Regolamento (CEE) n. 2639/83 della commissione, del 19 settembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categorie 15 B e 16) originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 2640/83 della commissione, del 19 settembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili (categoria 74) originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 2641/83 della commissione, del 21 settembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2642/83 della commissione, del 21 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2643/83 della commissione, del 21 settembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2644/83 della commissione, del 21 settembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 2645/83 della commissione, del 21 settembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la decima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 2646/83 della commissione, del 21 settembre 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 261 *del* 22 *settembre* 1983.

(246/C)

Regolamento (CEE) n. 2647/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2648/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2649/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2650/83 della commissione, del 22 settembre 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2651/83 della commissione, del 20 settembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categoria 29) originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2652/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che abroga gli importi supplementari per i prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2653/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2654/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2655/83 della commissione, del 22 settembre 1983, relativo alla sospensione della pesca di sogliole da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 2656/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2657/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2658/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2659/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2660/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che fissa le ristituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2661/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2662/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 262 *del* 23 *settembre* 1983.

(247/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Instyle, con sede legale in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Speci di Pomezia (Roma), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lanificio Carotti di Fermignano (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Marano, con stabilimenti in Mongrassano Scalo (Cosenza) e Cosenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.R. - Costruzioni meccaniche Rho, con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vosacec, con sede legale in Ospiate (Milano), Orsenigo (Como) e direzione centrale di Segrate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore saccarifero (codice ISAT A981 n. 420 e 424.1), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhoss, in Codroipo (Udine), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra, in Caravaglia (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1983 al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.A. di Trestina di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fondalpress S.p.a., in Castell'Alfero (Asti), è prolungata al 28 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fondalpress S.p.a., in Castell'Alfero (Asti), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Savio, con sede e stabilimento in Pordenone, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5442)

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo - Campi Bisenzio.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo - Campi Bisenzio (Firenze), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

(5443)

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi, è prolungata per un trimestre dal 6 maggio al 3 agosto 1983.

(5444)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale concernente: « Norme applicative relative al regolamento (CEE) numero 2408/83 della commissione riguardante la dichiarazione di raccolta e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 263 del 24 settembre 1983).

La data del decreto citato in epigrafe non è 6 settembre 1983 ma 2 settembre 1983.

(5497)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Legatoria industriale Fedon e Gollin, in Resana

Con decreto ministeriale 16 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 142.984.000 dovuto dalla S.p.a. Legatoria industriale Fedon e Gollin è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5431)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Nuova cartolibreria Morlacchi di Brunetti Rosa ed Edda, in Perugia.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 1.868.180 dovuto dalla S.n.c. Nuova cartolibreria Morlacchi è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5432)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Guandalini Luigi, in Bondeno

Con decreto ministeriale 12 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 16.480.000 dovuto dalla ditta Guandalini Luigi, con sede in Bondeno, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Ferrara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5410)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Guandalini Marco, in Bondeno

Con decreto ministeriale 12 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 18.128.000 dovuto dalla ditta Guandalini Marco è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Ferrara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5411)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. General freni, in Striano

Con decreto ministeriale 12 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 122.814.000 dovuto dalla S.r.l. General freni, con sede in Striano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5412)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Farmochimica Reatina, in Sulmona

Con decreto ministeriale 12 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 125.553.000 dovuto dalla S.p.a. Farmochimica Reatina è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di L'Aquila è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari. L'efficacia del predetto decreto resta condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, entro il termine che sarà fissato dalla menzionata intendenza di finanza.

(5413)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 26 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1601,450	1601,450	1601,40	1601,450	1601,50	1601,50	1601,550	1601,450	1601,450	—
Marco germanico .	605,700	605,700	605,75	605,700	605,75	605,60	605,500	605,700	605,700	—
Franco francese	199,860	199,860	199,90	199,860	199,93	199,85	199,850	199,860	199,860	—
Fiorino olandese	541,500	541,500	541,40	541,500	541,50	541,45	541,480	541,500	541,500	—
Franco belga .	29,923	29,923	29,93	29,923	29,98	29,90	29,918	29,923	29,923	—
Lira sterlina	2408,250	2408,250	2408 —	2408,250	2408,55	2408,50	2408,750	2408,250	2408,250	—
Lira irlandese	1894 —	1894 —	1894 —	1894 —	1896,10	1894 —	1894 —	1894 —	1894 —	—
Corona danese	168,340	168,340	168,25	168,340	168,30	168,30	168,290	168,340	168,340	—
E.C.U. .	1372,880	1372,880	1372,88	1372,880	1372,88	1373,85	1372,880	1372,880	1372,880	—
Dollaro canadese	1300,550	1300,550	1300 —	1300,550	1300,85	1300,27	1300 —	1300,550	1300,550	—
Yen giapponese .	6,725	6,725	6,72	6,725	6,715	6,72	6,725	6,725	6,725	—
Franco svizzero .	747,480	747,480	746,50	747,480	746,90	747,54	747,60	747,480	747,480	—
Scellino austriaco .	86,179	86,179	86,14	86,179	86,14	86,17	86,175	86,179	86,179	—
Corona norvegese .	217,170	217,170	217,10	217,170	217,17	217,20	217,230	217,170	217,170	—
Corona svedese .	204,430	204,430	204,50	204,430	204,40	204,45	204,480	204,430	204,430	—
FIM	282,700	282,700	282,75	282,700	282,75	282,72	282,750	282,700	282,700	—
Escudo portoghese	12,970	12,970	12,95	12,970	12,97	12,98	13 —	12,970	12,970	—
Peseta spagnola	10,600	10,600	10,59	10,600	10,58	10,59	10,587	10,600	10,600	—

Media dei titoli del 26 settembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	42,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	91,250
» 6 % » » 1970-85 .	88,100
» 6 % » » 1971-86 .	83,850
» 6 % » » 1972-87 .	78,800
» 9 % » » 1975-90 . .	77,200
» 9 % » » 1976-91 . .	77,100
» 10 % » » 1977-92 .	76,900
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,50
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96,050
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,950
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,075
» » » » 1-10-1981/83 .	99,90
» » » » 1-11-1981/83 .	100,050
» » » » 1-12-1981/83 .	100,200
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,125
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,350
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,950
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,175
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,125
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/84 .	99,725
» » » » 1-10-1982/84 .	99,675
» » » » 1-11-1982/84	99,750
» » » » 1-12-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 1-1983/85 .	98,475
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,325
» » » » 1- 1-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,200
» » » 1- 6-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,900
» » » » 1-10-1982/86 .	99,950
» » » » 1-11-1982/86 .	99,950
» » » » 1-12-1982/86 .	99,975
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,950
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,975
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	99,925
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,775
» » » 12 % 1- 4-1984 .	97,800
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,300
» » » 12 % 1-10-1984 .	95,775
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	86,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,50
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1601,500
Marco germanico .	605,600
Franco francese	199,855
Fiorino olandese .	541,490
Franco belga .	29,920
Lira sterlina .	2408,500
Lira irlandese .	1894 —
Corona danese .	168,315
E.C.U.	1372,880
Dollaro canadese .	1300,275
Yen giapponese	6,725
Franco svizzero .	747,540
Scellino austriaco	86,177
Corona norvegese .	217,200
Corona svedese	204,455
FIM	282,725
Escudo portoghese .	12,985
Peseta spagnola	10,593

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione al quinto corso di preparazione con concessione di centoquattro borse di studio, per il reclutamento di ottantasei impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del bando di concorso pubblico, per l'ammissione al quinto corso di preparazione, Ministeri vari, con concessione di centoquattro borse di studio per il reclutamento di ottantasei impiegati civili alla settima qualifica funzionale (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982), si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata fissata la graduatoria finale di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso suddetto.

Pertanto, i vincitori utilmente collocati nei primi centoquattro posti della suddetta graduatoria, dovranno, a pena di decadenza, provvedere entro trenta giorni dal presente avviso, all'invio dei documenti prescritti e secondo le modalità previste nello stesso art. 13 sopracitato.

(5512)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorsi per l'assunzione di personale non statale presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso di un diploma di qualifica di operatore chimico rilasciato da un istituto tecnico professionale di Stato o legalmente riconosciuto per l'industria e l'artigianato.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi, 3, telefono (02) 510031.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso dell'attestato di qualificazione professionale di tecnico elettromeccanico rilasciato da un istituto tecnico professionale di Stato o legalmente riconosciuto per l'industria e l'artigianato; non sono ammessi titoli equipollenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi, 3, telefono (02) 510031.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi, 3, telefono (02) 510031.

(5500)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di addetto di laboratorio per i laboratori di biologia e microbiologia nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte II, del febbraio 1983 del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1982, registro n. 30, foglio n. 239, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di biologia e microbiologia nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero, bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1978.

(5476)

REGIONE PUGLIA

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Taranto

E' indetto concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di una farmacia succursale in località « S. Pietro in Bevagna » del comune di Manduria (Taranto).

Al presente concorso possono partecipare soltanto i farmacisti titolari delle farmacie aperte e funzionanti nel comune di Manduria.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, dovranno pervenire unitamente ai documenti e titoli ad essa allegati all'ufficio del medico provinciale, via De Cesare n. 102, Taranto, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto.

(5477)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 268 del 29 settembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ATAF - Azienda Consortile Trasporti Autolinee Fiorentine: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ufficio nell'ambito del servizio contabilità.

Amministrazione comunale di Campione d'Italia: Concorso internazionale per la ristrutturazione della zona centrale del proprio comune.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1983, n. **41.**

Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6: « Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6, concernente: « Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali » sono apportate le seguenti modifiche:

« *A*) all'art. 1:

il primo comma è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 1983 ai consiglieri regionali inviati in missione fuori dal collegio elettorale, compresi il presidente del consiglio, il presidente e i membri della giunta regionale, spetta un'indennità giornaliera di L. 44.800";

il terzo comma è sostituito dai seguenti tre commi:

"Agli interessati è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, il rimborso delle spese di alloggio, in albergo di prima categoria, e delle spese di vitto. Il rimborso delle spese di vitto, qualunque sia l'ammontare della fattura o ricevuta fiscale, non può eccedere, per ogni pasto, l'importo che verrà, annualmente, predeterminato dall'ufficio di presidenza.

In questi casi la misura dell'indennità di trasferta è ridotta di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio, della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di due terzi se vengono rimborsate le spese di alloggio e di vitto.

La facoltà di chiedere il rimborso delle spese, prevista dal terzo comma, è esclusa ove la missione compiuta non dia titolo all'indennità di trasferta".

B) all'art. 2:

le parole:

"A decorrere dal 1° gennaio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge";

sono sostituite dalle seguenti:

"A decorrere dal 1° gennaio 1984".

C) dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis* - *Missioni all'estero*. — Per le missioni all'estero il trattamento economico di missione dei consiglieri è pari a quello stabilito, per le qualifiche indicate al punto 1) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dal decreto del Ministro del tesoro emanato ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286" ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la dotazione del cap. 000010 « Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 e del bilancio pluriennale 1983-86, che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 10 agosto 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1983, n. **42.**

Disciplina dell'imposta sulle concessioni statali, modifica dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il testo dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1, è così modificato:

« L'ammontare dell'imposta è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione statale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto

Venezia, addì 10 agosto 1983

BERNINI

(5284)

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1983, n. **43.**

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47: « Costituzione della Veneto sviluppo S.p.a. ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 19 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, è sostituito dal seguente:

« La società dovrà perseguire gli scopi di cui all'articolo precedente:

a) mediante la promozione, la predisposizione e il potenziamento, direttamente a un consorzio con gli enti pubblici, di aree e infrastrutture anche di servizio che consentano o favoriscano insediamenti produttivi e turistici, mediante attività di leasing, con destinazione a esercizio di impresa nell'ambito della Regione, di beni immobili o attrezzature produttive, nonché mediante sostegno delle medesime attività a favore di imprese e loro consorzi;

b) mediante l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzata e commerciale, anche con la formazione di organizzazioni specifiche, a ogni impresa o consorzio di imprese che comunque presenti interesse per la realizzazione dei programmi economici e dei piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;

c) mediante l'assunzione di partecipazioni minoritarie in società per azioni, a responsabilità limitata, cooperative o consorzi che promuovano nuove iniziative imprenditoriali e operino nell'ambito della Regione, e abbiano fini rispondenti alle indicazioni dei programmi economici regionali, nonché mediante l'assunzione di partecipazioni, anche maggioritarie, in organismi strumentali o in società di servizi che realizzino direttamente gli obiettivi della programmazione economica regionale;

d) ferma restando l'esclusione delle operazioni che comunque possano essere soggette alla disciplina della legge bancaria (8 marzo 1938, n. 141), mediante il compimento di operazioni finanziarie e la concessione di garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento dei finanziamenti necessari alle imprese e ai consorzi, nonché a società, enti e organismi di servizi alle imprese, l'attività dei quali presenti interesse per la realizzazione dei programmi economici e dei piani di sviluppo formulati dalla Regione;

e) mediante la gestione, per incarico conferito dalla Regione con legge e secondo le direttive della giunta regionale, di fondi spciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali.

Le partecipazioni assunte ai sensi della letttera *c*), considerate al loro valore nominale, non potranno superare nel loro complesso un ammontare pari al 50 per cento del capitale sociale e delle riserve della Veneto sviluppo S.p.a.

La società potrà compiere quasi operazione mobiliare o immobiliare necessaria allo svolgimento delle attività sopra elencate.

Organismi strumentali, ai sensi del presente articolo, sono considerate quelle società e quei consorzi che svolgono attività previste nei paragrafi precedenti, con carattere di specializzazione per materie, area, settore o categoria economica, al fine di perseguire più efficacemente e/o più economicamente gli obiettivi della Veneto sviluppo S.p.a. ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, è sostituito dal seguente:

« La regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della Veneto sviluppo S.p.a. con un'assegnazione stabilita annualmente dalla legge di bilancio, e disposta con atto della giunta regionale previa la trasmissione da parte della società stessa del programma annuale di attività di cui al precedente art. 5 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 agosto 1983

BERNINI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1983, n. 44.
Costituzione di una società di informatica a partecipazione regionale.

(*(Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 19 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di contribuire a realizzare un compiuto sistema informativo regionale, coordinabile da un lato con le strutture operative regionali e quelle degli altri enti pubblici direttamente interessati alla programmazione regionale, nonché alla attività legislativa e amministrativa della Regione, e dall'altro con il sistema informativo nazionale, la giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, da denominare « Veneto informatica S.p.a. », con gli scopi di cui al successivo art. 2.

Possono essere soci, oltre alla Regione, anche altri enti pubblici e società di informatica.

A tal fine è autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione, di azioni per l'importo massimo di lire 500 milioni, pari al 51 per cento del capitale sociale.

Art. 2.

Scopi della società Veneto informatica S.p.a., sono la progettazione di sistemi di informatica e, in genere, l'assistenza nello sviluppo di procedure di elaborazione automatica dei dati.

Le prestazioni e l'attività della società saranno rivolte a favore della Regione e degli altri enti pubblici.

L'alienazione delle azioni sarà subordinata al gradimento della maggioranza dei soci: in ogni caso la partecipazione azionaria della Regione non può essere inferiore al 51 per cento.

Art. 3.

Il consiglio regionale approverà con apposita deliberazione lo statuto della Veneto informatica S.p.a.

La regione del Veneto è rappresentata negli organi statutari della società dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato e dai rappresentanti nominali dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 50 dello statuto, in proporzione alla partecipazione azionaria come previsto dall'art. 2458 del codice civile.

Per la nomina dei componenti in rappresentanza della Rezionale nel consiglio di amministrazione è assicurata la rappresentanza delle minoranze; a tale scopo ciascun consigliere non può votare più di due terzi dei nomi proposti.

Art. 4.
Norma finanziaria

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1983 di lire 500 milioni si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal fondo globale per gli investimenti di cui al cap. 80230 del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 nel rispetto della specifica destinazione attribuita a tale somma alla partita n. 1 « Partecipazione regionale a una S.p.a. per la informatica », e la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1983.

Art. 5.
Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-86 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno succesivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 agosto 1983

BERNINI

(5285)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832700)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento *semestrale*	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.